

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 34

(Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)

- 1.** Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.
- 2.** È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.
- 3.** La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 22 per le finalità della presente legge.
- 4.** È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.
- 5.** La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.

(1)

Note:

1 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.